



# Scheda informativa: procedura di autorizzazione per impianti di trasmissione



## Procedura ordinaria e semplificata per il rilascio della licenza edilizia

Conformemente all'art. 86 cpv. 1 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100), edifici ed impianti (progetti di costruzione) possono essere costruiti o modificati solo con licenza edilizia scritta dell'autorità edilizia comunale. Le domande di costruzione devono sempre essere inoltrate al comune di ubicazione. La licenza edilizia viene rilasciata con procedura ordinaria per il rilascio della licenza edilizia conformemente agli art. 41 segg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC; CSC 801.110) oppure con procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 seg. OPTC. La differenza tra i due tipi di procedura è principalmente quella che nella procedura semplificata – contrariamente a quella ordinaria – non avviene un'esposizione pubblica della domanda di costruzione con pubblicazione e indicazione delle possibilità di presentare opposizione (art. 51 cpv. 1 OPTC). Di conseguenza la procedura semplificata per il rilascio della licenza edilizia conformemente all'art. 50 cpv. 1 OPTC si applica a progetti di costruzione subordinati per i quali non si attendono opposizioni.

La decisione se un progetto di costruzione soggetto a licenza edilizia debba essere sottoposto a una procedura ordinaria oppure se sia sufficiente applicare una procedura semplificata spetta sempre all'autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia.

## Progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (EFZ)

Per edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili, oltre alla licenza edilizia comunale è necessario anche un cosiddetto permesso EFZ rilasciato dall'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio (UST-GR). Le domande EFZ devono essere inoltrate anche al comune. Devono inoltre essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.

<b>Progetti di costruzione secondo la procedura di annuncio</b>	Sono escluse dall'obbligo di licenza edilizia le modifiche a impianti all'interno o al di fuori delle zone edificabili indicate nel catalogo dei progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia (art. 86 cpv. 2 LPTC e art. 40 OPTC). Tali progetti di costruzione sono assoggettati solo a una procedura di annuncio, questo significa che la committente è tenuta ad annunciare il progetto all'autorità edilizia comunale (obbligo di annuncio, art. 40a cpv. 1 OPTC). Conformemente all'art. 40a cpv. 2 OPTC, entro 15 giorni lavorativi dall'annuncio l'autorità edilizia comunica al committente con decisione impugnabile un eventuale obbligo della licenza edilizia e contestualmente lo informa in merito al fatto se il progetto annunciato sia soggetto alla procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia e se sono necessarie domande per autorizzazioni supplementari. Le autorizzazioni supplementari consistono ad es. nell'approvazione dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (servizio cantonale RNI) in base alla verifica della scheda dei dati sul sito conformemente all'art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ORNI; RS 814.710).
<b>Indicazione</b>	Il diritto procedurale grigionese non prevede una «procedura per controversie di modesta entità» come proposto dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA). Come esposto in precedenza, il diritto pianificatorio del Cantone dei Grigioni prevede una procedura ordinaria o semplificata per il rilascio della licenza edilizia come pure una procedura di annuncio. I progetti assoggettati alla procedura di annuncio hanno sempre ripercussioni di modesta portata. Nel Cantone dei Grigioni appare dunque opportuno classificare le modifiche a impianti che rispettano i criteri di modesta entità definiti dalla DCPA come progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia ai sensi dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC e di conseguenza assoggettarle solo alla procedura di annuncio conformemente all'art. 40a OPTC. Questo vale a condizione che non siano associate a cambiamenti strutturali significativi. La decisione se le modifiche a un impianto di trasmissione esistente debbano essere assoggettate alla procedura di annuncio piuttosto che alla procedura semplificata od ordinaria per il rilascio della licenza edilizia come caso di applicazione dell'art. 40 cpv. 1 n. 1 OPTC spetta in fin dei conti all'autorità comunale competente per il rilascio della licenza edilizia.